

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 EFFICACIA DEL CONTRATTO.

L'efficacia del contratto è subordinata alla specifica approvazione della PILOSIO S.p.A..

L'approvazione può essere espressa o tacita, desunta da comportamenti concludenti quali la consegna dei beni oggetto del contratto ovvero l'invio delle fatture relative al corrispettivo pattuito o alle singole rate del pagamento.

L'acquirente, con la sottoscrizione del presente contratto, ne accetta espressamente tutte le condizioni; tale accettazione non potrà essere oggetto di revoca.

In caso di revoca della proposta, intervenuta prima dell'approvazione della PILOSIO S.p.A., l'acquirente sarà in ogni caso tenuto a pagare, a titolo di penale e risarcimento danni, un importo pari al 30% del valore del contratto.

Art. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO.

I beni mobili oggetto di compravendita sono conformi alla legislazione vigente in Italia ed in Europa, anche con riferimento alla normativa CEE. I beni venduti vengono consegnati, ancorché usati, in perfetto stato di manutenzione ed idonei all'utilizzo loro proprio.

Per i ponteggi sarà consegnato il relativo libretto con l'autorizzazione ministeriale contenente le istruzioni per il calcolo, l'impiego, il montaggio e lo smontaggio degli stessi.

Tali indicazioni sono vincolanti per l'utilizzo, con schemi standard, di ponteggi di altezza inferiore o uguale a 20 (venti) metri.

Per schemi non standard o per l'allestimento di ponteggi di altezza superiore a 20 (venti) metri l'acquirente dovrà preventivamente munirsi di progetto e calcoli redatti e firmati da un professionista abilitato. Le attrezzature sono vendute nella quantità e qualità indicata nel contratto: ulteriori indicazioni (es. peso) hanno valore ai soli fini del trasporto. I beni venduti sono contrassegnati con marchio della PILOSIO S.p.A. o con altro simbolo identificativo.

Art. 3 CONSEGNA DEI BENI.

I termini per la consegna dei beni oggetto del contratto decorrono dalla data di approvazione della PILOSIO S.p.A. e sono meramente indicativi.

Il ritardo nella consegna non costituisce inadempimento della PILOSIO S.p.A.;

l'acquirente pertanto non avrà diritto di risolvere il contratto, di pretendere alcun risarcimento del danno, né di sospendere il pagamento del corrispettivo o delle singole rate concordate.

La consegna si intende avvenuta all'atto dell'uscita dei beni dal magazzino della PILOSIO S.p.A. o di altro soggetto da questa indicato. Gli effetti della consegna decorreranno altresì dalla comunicazione che i beni sono a disposizione dell'acquirente; tale comunicazione si intende data con l'invio della relativa fattura.

All'atto della consegna l'acquirente, con la firma della dichiarazione di ricevuta, constata lo stato dei materiali ed attesta che il materiale consegnato è conforme all'ordine per quantità e qualità e si trova in perfetto stato di manutenzione e funzionamento.

L'acquirente autorizza sin d'ora la firma del verbale di consegna e delle bolle di viaggio da parte dell'incaricato del trasporto, anche se vettore, ovvero della persona presente in cantiere all'atto della consegna.

L'acquirente si impegna a comunicare e rimuovere eventuali cause ostative che dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna del bene, qualora questa debba essere eseguita dalla PILOSIO S.p.A..

Ogni richiesta di variazione del termine di consegna avanzata dall'acquirente deve essere comunicata per iscritto alla PILOSIO S.p.A.. La nuova data di consegna non modifica i termini di pagamento inizialmente concordati e deve essere espressamente autorizzata dalla PILOSIO S.p.A.

Art. 4 CONFORMITÀ DEI BENI ALL'ORDINE.

L'acquirente dichiara di avere accertato la sussistenza delle caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto del contratto consegnati e di ritenersi idonei ad essere utilizzati nella propria attività. In caso di vendita su campione, l'acquirente, firmando la ricevuta di consegna, dichiara che il bene compravenduto è conforme al campione precedentemente visionato.

Differenze tali da non rendere i beni compravenduti completamente idonei al loro normale utilizzo (es: distonie di colore), anche se immediatamente individuate, non legittimano l'acquirente a risolvere il contratto o a chiedere la sostituzione dei beni.

Art. 5 CUSTODIA E TRASPORTO DEI BENI VENDUTI.

La custodia dei beni compravenduti in attesa della consegna nonché il trasporto degli stessi costituiscono prestazioni accessorie del contratto di compravendita e come tali non ricomprese nel corrispettivo pattuito.

Le spese di custodia e del trasporto sono a completo carico dell'acquirente.

Qualora non sia stato espressamente pattuito un corrispettivo per la custodia dei materiali, l'acquirente assume il rischio della perdita ovvero del deterioramento dei beni compravenduti.

I materiali venduti viaggiano, dal momento dell'approvazione del contratto sino al momento della consegna, a completo rischio dell'acquirente.

Art. 6 PAGAMENTO.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla PILOSIO S.p.A.; una diversa modalità di pagamento potrà essere accettata dalla PILOSIO S.p.A. solo se previamente concordata per iscritto al momento della conclusione del contratto.

Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione, salva la facoltà per la PILOSIO S.p.A. di concedere la rateizzazione mensile del pagamento.

L'acquirente non ha diritto di sospendere il pagamento del corrispettivo adducendo cause inerenti alla qualità e/o funzionalità dei beni venduti.

In caso di ritardo nel pagamento la PILOSIO S.p.A. applicherà gli interessi moratori nella misura di 7 punti percentuale oltre il tasso di riferimento della BCE, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Le parti prevedono espressamente che, il mancato pagamento anche di una sola rata, fermo quanto previsto dall'art. 1525 c.c., e comunque il mancato rispetto di una delle condizioni elencate nel presente contratto darà diritto alla PILOSIO S.p.A.:

a) di risolvere il contratto con efficacia immediata, valendo la presente quale clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.; la PILOSIO S.p.A. inoltre si riserva il diritto di risolvere ogni altro diverso contratto in essere con il medesimo contraente inadempiente;

b) di pretendere il pagamento immediato ed integrale delle rate pattuite, decadendo l'acquirente dal beneficio della rateizzazione eventualmente accordata; o, alternativamente:

c) di pretendere l'immediata restituzione dei beni venduti con spese a carico dell'acquirente,

d) fermo restando il diritto della PILOSIO S.p.A. di trattenere gli importi sino a quel momento versati a titolo di canone per l'utilizzo dei beni sino a quel momento goduti dall'acquirente.

Per l'ipotesi di inerzia dell'acquirente, la PILOSIO S.p.A. è sin d'ora espressamente autorizzata ad accedere ai luoghi ove i beni compravenduti si trovano per provvedere direttamente o tramite soggetti da questa autorizzati al loro recupero, addebitando le relative spese all'acquirente.

Art. 8 RISERVA DELLA PROPRIETÀ:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1523 c.c., i beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà della Pilosio S.p.A. sino al pagamento dell'ultima rata del prezzo, fermi i rischi dal momento della consegna.

L'acquirente è tenuto a comunicare per iscritto alla Pilosio S.p.A. ogni collocazione e/o forma di utilizzo dei beni, diversa da quella destinata al momento della consegna, nonché ogni eventuale azione giudiziaria esercitata da terzi sui beni medesimi.

Sono a carico dell'acquirente tutti gli oneri di cui agli artt. 1524 - 2762 c.2 c.c. al fine dell'opponibilità ai terzi della riserva di proprietà.

Art. 9 DANNI A PERSONE E COSE.

L'acquirente, dal momento della consegna dei beni, si obbliga a sollevare e a tenere indenne la PILOSIO S.p.A. da qualsiasi richiesta di risarcimento danni alle persone e alle cose vantata da soggetti terzi ovvero dipendenti dell'acquirente, comunque riconducibili ai beni acquistati.

La PILOSIO S.p.A. non è altresì responsabile dei danni a cose o a terzi derivanti dall'utilizzo dei beni viziati o difettosi qualora l'acquirente, in seguito alla denuncia, non ne abbia immediatamente sospeso l'utilizzo.

Art. 10 GARANZIA.

I beni venduti sono coperti da garanzia per un periodo massimo di anni 2 (due).

L'acquirente è tenuto a denunciare i vizi e difetti qualitativi tali da rendere inservibile il bene acquistato, entro giorni 8 dalla consegna dei beni. Tale denuncia dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di controversia giudiziale la garanzia può essere fatta valere esclusivamente qualora il vizio sia stato ravvisato al momento della consegna e denunciato entro il termine sopra indicato; l'azione deve essere esercitata entro anni 2 (due) dalla consegna dei beni. Decorso tale termine l'acquirente decadrà anche dal diritto di cui all'art. 1495 c.3 c.c.

La PILOSIO S.p.A. garantisce la corretta costruzione e la buona qualità dei beni venduti, purché gli stessi vengano correttamente impiegati anche in conformità alle modalità di cui all'art. 2 del presente contratto.

Le parti che, entro il periodo di validità della garanzia, presentassero evidenti difetti di costruzione o lavorazione tali da renderle inidonee all'uso per le quali sono state destinate, verranno riparate o sostituite dalla PILOSIO S.p.A. in base alle modalità ritenute più consone dal suo insindacabile giudizio e compatibilmente alla disponibilità del proprio personale e della propria organizzazione. Le parti da riparare e/o sostituire dovranno essere messe a disposizione della PILOSIO S.p.A. o chi per essa presso la sede della stessa o altro luogo designato, con spese a carico del venditore. Le parti sostituite in garanzia restano di proprietà della PILOSIO S.p.A..

La garanzia decade nel caso in cui l'acquirente:

- venda i beni a terzi, pur avendo integralmente pagato il prezzo;
- non rispetti le condizioni di pagamento, anche per una sola volta, o non adempia alle obbligazioni previste nel presente contratto.

Esulano dalla garanzia tutti i beni che, per loro natura, sono soggetti a inevitabile usura o deterioramento e quelli espressamente venduti come "usati".

In caso di denuncia di vizi o difetti l'acquirente deve immediatamente interrompere l'utilizzo dei beni venduti. Nel caso questa prescrizione venga disattesa, l'acquirente è ritenuto responsabile per ogni ulteriore aggravio dei vizi o dei difetti riscontrati.

Art. 11 NORME ANTINFORTUNISTICHE.

La PILOSIO S.p.A. dichiara che i beni oggetto della vendita sono conformi a tutte le norme antinfortunistiche vigenti al momento della conclusione del contratto. Nel caso in cui, nelle more della consegna dei beni, intervenissero nuove normative antinfortunistiche, le necessarie modifiche che in conformità alle stesse dovessero necessariamente essere apportate ai beni oggetto del contratto, ivi compresi tempi e costi di collaudo, sono a totale ed esclusivo carico dell'acquirente.

Art. 12 IMPOSTE E TASSE.

L'imposta sul valore aggiunto e tutte le altre imposte o tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione del contratto, sono a carico dell'acquirente. Sono altresì a carico dell'acquirente:

- le imposte di bollo, ivi comprese quelle per l'emissione delle ricevute;
- le spese di registrazione e trascrizione del contratto;
- ogni altro onere connesso a richieste particolari dell'acquirente o a sue inadempienze.

Art. 13 FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, si conviene che foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.

Data _____ Rif. N° _____

L'acquirente (Timbro e Firma)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 c.c., l'acquirente, sottoscrivendo le condizioni del presente contratto, dichiara di aver letto, di aver preso esatta ed inequivocabile conoscenza, di accettare senza riserva alcuna il contenuto delle condizioni medesime.

In particolare, il contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Vendita: art.1 (efficacia del contratto); art. 3 (consegna dei beni); art.4 (conformità dei beni all'ordine); art.5 (custodia e trasporto dei beni venduti); art. 6 (pagamento); art.7 (risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa); art. 8 (riserva della proprietà); art. 9 (danni a persone e cose); art.10 (garanzia); art.11 (norme antinfortunistiche); art. 12 (imposte e tasse); art.13 (foro competente).

L'acquirente (Timbro e Firma)